

Gestore dell'hotel responsabile dell'imposta di soggiorno non versata dal turista

Il chiarimento è stato fornito dal MEF in relazione alla modifica normativa introdotta dall'art. 180 comma 3 del DL 34/2020

/ Caterina MONTELEONE

I gestori delle strutture ricettive sono responsabili per il versamento dell'imposta di soggiorno dovuta dai **soggetti passivi** che hanno alloggiato nelle strutture dai medesimi gestite, con la conseguenza che qualora il soggetto passivo dell'imposta non corrisponda l'importo dovuto per il periodo di soggiorno, "il Comune può rivolgersi anche solo al gestore, pretendendo il pagamento dell'imposta e della sanzione del 30%, ex [articolo 13](#), D. Lgs. 471 del 1997".

È quanto chiarito dal MEF nel corso della [Videoconferenza](#) che si è svolta lo scorso 1° febbraio, rispondendo a un quesito relativo alla **responsabilità** per il mancato pagamento dell'imposta di soggiorno che, ai sensi dell'[art. 4](#) del DLgs. 23/2011, può essere istituita dai Comuni capoluogo di Provincia, dalle unioni di Comuni e dai Comuni inclusi negli elenchi regionali delle località turistiche o città d'arte.

Il quesito riguardava la **modifica normativa** prevista dall'[art. 180](#) comma 3 del DL 34/2020, conv. L. [77/2020](#), che ha introdotto il comma 1-ter all'art. 4 del DL 23/2011, stabilendo che il gestore della struttura ricettiva è responsabile del pagamento dell'imposta di soggiorno, con diritto di rivalsa sui soggetti passivi, oltre che della presentazione della dichiarazione dell'imposta di soggiorno e degli ulteriori adempimenti previsti dalla legge e dal regolamento comunale.

Proprio in considerazione della responsabilità introdotta dal richiamato art. 180 comma 3 del DL 34/2020, è stato chiesto come deve comportarsi il gestore della struttura ricettiva nel caso in cui **il turista ometta** di pagare l'imposta di soggiorno regolarmente richiesta e, in tal caso, se il responsabile per l'imposta possa limitarsi a segnalare al Comune il nominativo del turista che non ha effettuato il versamento.

In base alla legislazione vigente, sono responsabili per il pagamento e per la presentazione della dichiarazione dell'imposta di soggiorno sia il **gestore** della struttura ricettiva (art. 4 comma 1-ter del DLgs. 23/2011), sia il soggetto che incassa il canone o il corrispettivo, ovvero interviene nel pagamento dei predetti canoni o corrispettivi, per le c.d. "locazioni brevi" ([art. 4](#) comma 5-ter del DL 50/2017).

Inoltre, a mente dell'art. 4 comma 1-ter del DL 23/2011, il legislatore ha previsto che "per l'omesso, ritardato o

parziale versamento dell'imposta di soggiorno e del contributo di soggiorno si applica la **sanzione amministrativa** di cui all'articolo 13 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471".

Sono dovute anche le sanzioni

Il MEF, in relazione alle vigenti disposizioni richiamate, ha affermato che i gestori delle strutture ricettive sono **obbligati a versare il tributo** anche qualora il soggetto che ha alloggiato non abbia versato loro l'ammontare corrispondente, richiamando la sentenza della Corte dei Conti Lombardia n. [159/2021](#) con la quale è stato chiarito che, mentre prima della modifica normativa introdotta con l'art. 180 comma 3 del DL 34/2020 i gestori delle strutture ricettive erano considerati agenti contabili, sono oggi considerati responsabili dell'imposta di soggiorno con diritto di rivalsa nei confronti dei soggetti passivi obbligati al versamento dell'imposta medesima. Pertanto, essendo responsabili dell'imposta sono obbligati a effettuare il versamento anche nel caso in cui il soggetto che ha alloggiato nella struttura ricettiva non abbia pagato loro il tributo dovuto. Per la medesima ragione, è stato sostenuto che il Comune possa chiedere al gestore anche il pagamento della sanzione del 30% previsto per l'omesso o ritardato pagamento.

Rileva considerare che esistono anche sentenze di **tenore opposto**, in base alle quali a seguito della modifica introdotta dall'art. 180 comma 3 del DL 34/2020, il responsabile della struttura ricettiva continua a essere considerato agente contabile.

A ben vedere, tuttavia, i **diversi orientamenti giurisprudenziali** hanno effetto in relazione alla giurisdizione in caso di contenzioso, in quanto se il gestore delle strutture ricettive è considerato agente contabile, i Comuni hanno l'obbligo di segnalare alla Corte dei Conti eventuali mancati incassi dell'imposta di soggiorno e i relativi contenziosi sono trattati dinanzi alla Corte dei Conti. Viceversa, seguendo l'altro orientamento, che qualifica il gestore della struttura ricettiva come responsabile d'imposta, la giurisdizione per gli avvisi emessi dai Comuni per il recupero dell'imposta di soggiorno spetta alle Corti di Giustizia tributaria.